



Comune di Catania

REGOLAMENTO

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 1520/1988

-1-

CAPITOLO

MERCATO ITTICO ALL' INGROSSO

Art.1

DEFINIZIONE DEL MERCATO

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici, nel settore dei prodotti ittici, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

Esso è disciplinato dalla legge 2513/1959, n°125, delle norme contenute nel presente Regolamento, dettate in armonia col regolamento tipo nazionale, per I Mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, nonché dagli altri regolamenti ed ordinanze che potranno essere emanate sentita la Commissione di Mercato.

Art.2

GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato all'ingrosso dei prodotti della pesca e degli allevamenti nelle acque marine e dolci, istituito con la deliberazione commissariale n° 1850 del 21/5/1952 approvata l'8/7/1953 è gestito direttamente dal Comune.

Esso è unico per la città ed avrà sede nello stabile, che il Comune ha in corso di costruzione in Via Cristoforo Colombo.

In via provvisoria ha sede nei locali di Via Del Principe n.25. Il Mercato di produzione di Ognina dovrà sottostare alle norme contemplate nel presente Regolamento.

Art.3

In ottemperanza all'art.3 della legge 12/7/1938 n.1487 , giusto ultimo comma dell'art.1 della legge 25/3/1959 n.125, sono soggette alle norme del presente Regolamento le vendite effettuate nel territorio Comunale dei prodotti della pesca destinati al commercio di esportazione ed al consumo locale, provenienti sia della pesca locale che da altri centri.

Per prodotti della pesca oltre al pesce propriamente detto, s'intendono anche i crostacei, i molluschi ed ogni altro prodotto di mare di laguna e di acqua dolce, proveniente dalla pesca e dagli allevamenti.
Il commercio del pesce congelato è regolato da apposita ordinanza emanata dall'autorità competente. sentita la Commissione di Mercato.

Art.4

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze e deperimenti di derrate, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente Gestore.

CAPITOLO II° ORGANI E SERVIZI DEL MERCATO

Art.5

L'organo preposto al funzionamento del mercato e' la Commissione di Mercato la quale si avvale dell'opera del personale del Mercato costituito secondo l'organico.

Art.6

SERVIZI DEL MERCATO

I° Servizi generali:

- a) servizi di polizia;
- b) servizio sanitario;
- c) servizio di cassa;
- d) servizio statistica;
- e) servizio verifica del peso;
- f) servizio frigoriferi;
- g) servizio digestore;

2° Servizi accessori

- a) servizio di pulizia del mercato;
- b) servizio bar, ristoro ed albergo;
- c) servizio posteggio ed autorimessa;
- d) servizio facchinaggio;
- e) servizio trasporto;
- f) servizio cassettame.

Art.7

COMMISSIONE DI MERCATO

Il funzionamento e le attribuzioni della Commissione di Mercato, sono regolate dalla legge 25/3/1959, n° 125, e dalle successive disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza, cui all'art.4 della legge 25/3/1959, n° 125, dai competenti Ministeri nonché dagli articoli seguenti.

Art.8

COMPONENTI LA COMMISSIONE DI MERCATO

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25/5/59 n°125. e dal regolamento e costituita una Commissione di Mercato presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura

Qualora il Presidente della Camera di Commercio, non ritenga di potere assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il Mercato è gestito dal Comune, il Sindaco o l'Assessore all'Annona. La Commissione è composta oltre che dal Presidente, dai seguenti membri nominati dal Prefetto:

1° Tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio Comunale.

2° un rappresentante della Camera di Commercio Industria e Agricoltura designato dalla Giunta Camerale;

3° due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

4° un rappresentante della competente Autorità marittima;

5° l'Ufficiale Sanitario;

6° il Direttore dei servizi veterinari.

7° tre produttori ittici, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative, ove esistano;

8° un commerciante all'ingrosso di prodotti ittici;

9° un commissionario o un mandatario di mercato,

10° un commerciante al minuto di prodotti ittici;

11° tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali;

12° un abituale operatore in prodotti ittici con i mercati esteri;

13° due rappresentanti delle cooperative di consumo;

14° un rappresentante degli industriali, che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Alla seduta della Commissione partecipa, con voto consultivo anche il Direttore del Mercato, di cui al successivo art.9.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

La scelta dei componenti la Commissione, di cui nn. 7,8,9,10,12 e 14 è fatta dal Prefetto, tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute.

Il Presidente della Commissione designa il componente, che in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 Gennaio 1956, n° 5.

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, su presentazione del relativo biglietto, nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di Direttore di sezione.

Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di Commercio, industria e Agricoltura, competente per territorio.

Un dipendente dell'Ente Gestore, quale segretario della Commissione redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonché dei verbali delle sedute della Commissione stessa, è trasmessa all'Ente gestore a cura del segretario.

Art.9

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La Commissione di Mercato di cui al precedente art.7. è convocata dal Presidente di regola una volta al mese di ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più' uno dei componenti la Commissione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La Commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il Mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali.

Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici;

2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposto dall'Ente che gestisce il mercato e soggetto all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi.

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art.4 della legge 2513/1959, n°. 125, e compiere tutti gli accorgimenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;

4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico - sanitario;

5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che si svolgono;

6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art.15 della legge 25/3/1959 n°. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal Direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso art.15 della sopracitata legge;

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25/3/1959 n°.125, dal presente regolamento.

Art.10

IL DIRETTORE DEL MERCATO

Al mercato è previsto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso.

La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato:

Nel locale mercato possono essere nominati i laureati in giurisprudenza economia e commercio, medicina veterinaria o in scienza economiche e marittime, con età non inferiore agli anni trenta e non superiore agli anni 50.

La nomina avviene in seguito a concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato è consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è dallo stesso Ente gestore ed approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza.

Oggetto del colloquio. secondo quanto verrà previsto nel bando di concorso. sarà il commercio, la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa a norma nozioni di igiene.

Il direttore del mercato. in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25/3/1959 n°.125, può essere confermato senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti del presente articolo (rif. art.4 reg. tipo)

Qualora l'Ente gestore intenda nominare Direttore del mercato elemento che già svolge tale finzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina. o di conferma ai sensi dei precedenti commi; l'assunzione può essere fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio o del limite di età.

Il Direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, ne svolgere attività commerciali od altra attività, ritenute incompatibili all'Ente Gestore del mercato con la funzione da lui svolta nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del Direttore è regolato dall'Ente Gestore. La nomina ed il rapporto d'impiego del Direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale dell'Amministrazione Comunale.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice Direttore di mercato.

Art.11

COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore del mercato e' responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alle cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale addetto al mercato e in tale sua funzione propone:

- a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c) i turni e gli orari di lavoro;
- d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale;

Al Direttore del mercato, inoltre sono attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alle certificazioni previste dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario di cui all'art.19 del presente regolamento;
- 5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

- 6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto.
- 8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 9) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 10) accertare a richiesta degli interessati rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;
- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere alle eventuali frodi;
- 12) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolge secondo le norme di legge e di regolamento;
- 13) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 14) adottare, in casi particolari ed urgenti, i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone al Comune e alla Commissione di mercato;
- 15) curare, in modo particolare, la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;
- 16) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;
- 17) disporre, nei casi gravi ed urgenti, la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni, che disciplinano l'attività del mercato stesso, e' nei casi di lieve infrazioni diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 18) emanare ordine di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente regolamento.

Art.12

Per provvedere alla spesa di carattere urgente ed improrogabili sarà messa a disposizione del Direttore una somma non inferiore a £ 300.000 da reintegrarsi di volta in volta dopo la presentazione del rendiconto delle spese, sentita la Commissione di mercato

Art.13

Il Direttore del mercato e' coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Art.14

ALTRO PERSONALE

1') IL RAGIONIERE

Il Ragioniere effettua:

- a) i controlli contabili sui fogli d'asta, sui riepiloghi o su tutti gli atti che si riferiscono al servizio di cassa;
- b) l'apposizione del visto sui fogli d'asta prima che siano presentati alla cassa per il pagamento, controllando l'esattezza e la chiarezza delle annotazioni e specialmente quelle che si riferiscono alle trattenute.
- 2) L'applicato di ragioneria collabora, nel controllo amministrativo, col ragioniere e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3) **IL SEGRETARIO**

Il Segretario provvede:

- a) a protocollare gli atti in arrivo ed a copiare e spedire gli atti in partenza, a curare la tenuta dell'archivio ed eseguire le mansioni amministrative necessarie per la scrupolosa osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.
- b) a curare la ricezione delle copie dei fogli d'asta e di tutte le altre denunce presentate a scopo statistico;
- c) a distribuire o blocchi dei fogli d'asta e dei taglianti di vendita degli astatori. ritirando quelli da archiviare.
- d) a curare la tenuta e l'aggiornamento dei registri contenenti l'elenco dei nominativi delle persone ammesse al Mercato, dell'elenco dei mandatari, delle loro cartelle personali, delle tessere d'ingresso al Mercato e del registro delle punizioni inflitta ai frequentatori del Mercato.

Art.15

Il custode risiede presso il mercato ed è responsabile verso l'Ente Gestore della custodia e della manutenzione dei mobili e degli attrezzi del mercato all'ingrosso del pesce e dell'ufficio di Direzione.

Da il segnale dell'apertura e della chiusura del Mercato e dell'ingresso degli acquirenti, secondo l'orario stabilito.

Sorveglia inoltre la pulizia nell'ambito del mercato ed esegue ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio.

Il custode, avendo l'obbligo di risiedere presso il Mercato, fruisce di alloggio gratuito.

Art.16

Il personale addetto ai servizi del mercato è fornito in base ad una tabella ed al relativo regolamento organico, dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato.

CAPITOLO III^o SERVIZI DEL MERCATO

Art.17

SERVIZIO DI POLIZIA

L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai componenti Organi di polizia

Art.18

Il servizio di polizia è espletato da Vigili Urbani e da altri agenti di polizia in numero adeguato alle esigenze.

I Vigili Urbani, alle dipendenze di un sottufficiale costituiranno un distaccamento.

Detti vigili, per i servizi del mercato, dipendono dal Direttore e sono tenuti alle osservanze e alla esecuzione delle norme di servizio e delle disposizioni impartite dalla Direzione.

Art.19

ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue adiacenze;

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ad ostacolare comunque la circolazione;
- b) attendere alle operazioni di selezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti. senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- d) introdurre cani;
- d) sollecitare offerte o curare raccolte sottoscrizioni. quale che sia l'ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni;
- g) circolare fuori dalle sale di esposizioni o di vendite con coltelli od altri arnesi di lavoro;
- h) uscire dal Mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

Gli operatori del mercato e il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

Art.20

SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

Presso il mercato è istituito il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è proposto un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

I prodotti ittici sbarcati o provenienti dall'estero o da altri Comuni anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione debbono essere sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'Autorità Sanitaria Provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

Il Mercato deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi al consumo normale a seguito della visita di controllo.

Art.21

Il controllo sanitario dei prodotti ittici, anche se tali prodotti costituiscono oggetto di contrattazione all'ingrosso fuori dal Mercato stesso. deve essere eseguito in linea di massima, nei locali del mercato stesso, presso il quale gli interessati sono tenuti a trasportarli.

Art.22

Il controllo sanitario deve sempre e in tutti i casi essere eseguito prima che i prodotti ittici vengono avviati alla vendita o alla lavorazione conservazione o trasformazione.

Art.23

PRODOTTI NON NORMALMENTE CONSERVABILI O DA DISTRUGGERE

Il veterinario deve stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizione di normale conservabilità, dandone comunicazione al Direttore del mercato.

Il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal veterinario, in merito all'urgenza della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecitata distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distribuzione e. dal veterinario, notificata al Direttore del mercato che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.

Art.24

Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico - sanitario

Art.25

L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle ostriche e dei mitili è concessa previo esibizione del certificato di cui all'art.8 della legge 4/7/1929 n° 1315.

Quando tali prodotti, non risultino rispondenti alle disposizioni contenute nella suddetta legge o in altre norme legislative e regolamentari, i prodotti stessi sono avviati all'apposita sala di osservazione.

Art.26

I pesci e le parti di essi che, a giudizio del veterinario, fossero in condizioni di non commestibilità e tali da poter nuocere alla salute pubblica, saranno dal veterinario stesso sequestrati.

Il veterinario dovrà consegnare giornalmente alla Direzione del mercato una nota indicante, qualità e quantità e provenienza dei prodotti sequestrati nonché il nominativo del proprietario di tali prodotti.

Art.27

Durante le operazioni di vendite, di smistamento, di carico e scarico è vietato tenere i prodotti ittici sul pavimento o in recipienti sporchi che possono conferire al pesce odori sgradevoli o possono comunque provocarne inquinamento.

Art.28

E' vietato sottoporre i prodotti ittici a lavaggio con acqua sporca o in recipienti a pareti e fondo poroso, non perfettamente lavabili.

Art.29

E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che, a giudizio del veterinari o, possano danneggiare i prodotti o comunque, pregiudicarne la perfetta conservazione fino all'atto della minuta vendita.

Art.30

A richiesta degli operatori interessati, regolarmente autorizzati, i controlli sanitari possono eseguirsi anche in locali diversi da quelli col mercato all'ingrosso entro i limiti di un orario allo scopo stabilito dall'Autorità Comunale, sentiti gli interessati e il veterinario comunale.

Tali locali, che devono soddisfare alle esigenze igienico - sanitario. debbono essere riconosciuti idonei ad essere regolarmente autorizzati dalle Autorità Comunale. su conforme parere del Veterinario Comunale.

Art.31

Ai fini dei controlli suddetti gli operatori interessati sono obbligati a richiedere preventivamente alla Direzione del mercato l'intervento del veterinario incaricato dello speciale servizio, indicando l'esatta ubicazione dei locali ed. eventualmente. il quantitativo e la specie dei prodotti da porre in vendita.

L'avvenuta visita sanitaria, dovrà risultare, per ogni singola partita posta in vendita, da apposito certificato sanitario rilasciato e firmato dal veterinario ispettore e portante il bollo del Comune:

Pr i prodotti destinati fuori Comune tali certificati dovranno essere vistati dal Sindaco o da un suo delegato.

I certificati da staccarsi da un registro a madre e figlia dovranno scortare i prodotti controllati e indicare: il nome del venditore, il nome dell'acquirente (dettagliante o industriale), la specie e la categoria dei prodotti, il quantitativo, la destinazione il mezzo di trasporto, la validità e la data del rilascio.

Il controllo sanitario di piccoli quantitativi (non eccedenti i 25 Kg.) di prodotti ittici provenienti dai Comuni limitrofi e venduti al dettaglio direttamente dai produttori, in forma ambulante od in posti fissi, ove i prodotti stessi non siano scortati da regolare certificato sanitario rilasciato dal Comune di origine, potrà essere effettuato o presso i locali del mercato all'ingrosso o in altri locali idonei prestabiliti dal Comune.

In quest'ultimo caso il veterinario ispettore rilascerà il prescritto certificato sanitario, sul quale saranno indicati anche gli estremi della licenza di commercio, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni sul commercio ambulante.

Analogamente si provvederà per i piccoli quantitativi (non oltre dieci chili) prodotti nel Comune e ivi posti in commercio al dettaglio dallo stesso produttore.

Art.32

Tutti i prodotti oggetto di commercio all'ingrosso fuori del Mercato, giudicati non atti al consumo, ove non provveda direttamente il Comune con mezzi propri, devono essere trasportati a cura del proprietario e sotto scorta *sanitaria* presso i locali del digestore per la distribuzione.

Art.33

I prodotti come sopra indicati dichiarati idonei al consumo condizionato e non venduti entro i limiti stabiliti dal veterinario ispettore devono essere trasportati, con le modalità di cui al precedente articolo, nei locali del digestore per la distribuzione.

Art.34

Le persone che nel mercato a causa delle proprie mansioni vengono a contatto con prodotti della pesca devono essere muniti di regolare attestazione rilasciata dall'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.262 del T.U. - LL.SS.

Art.35

Avverso i provvedimenti sanitari e ammesso ricorso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.36

CASSA DI MERCATO

Il servizio di Tesoreria e di Cassa e' svolto dalla Cassa di Mercato. istituita ai sensi dell'art.12 della legge 25/3/1959, N.° 125, secondo le disposizioni di cui all'art.12 della legge 121711938.N.° 1487.

I locali occorrenti alla Cassa di Mercato sono posti a disposizione dall'Ente gestore entro il recinto del Mercato, con ingresso nel mercato stesso.

Allorché se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato può essere istituito apposito " fondo di garanzia " per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso.

Per la costituzione del fondo, di cui al precedente comma, può essere chiesta la contribuzione percentuale in misura tale che la stessa, aggiunta a quella fissata a favore dell'istituto di credito, non superi il limiti previsto dall'art.12 della legge 121711938N.° 1487.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "fondo " deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita inoltre il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Art.37

Il servizio della Cassa di Mercato regolato da apposita convenzione stipulata fra l'Ente gestore e l'istituto di credito, a norma dell'art.12 della legge 12/7/1938 N.° 1487 e delle eventuali successive disposizioni delle autorità competenti, sentita la Commissione di mercato.

Art.38

SERVIZIO STATISTICA

La Direzione del mercato deve raccogliere, elaborare, compilare i dati statistici riguardanti l'attività del mercato e trasmetterli tempestivamente agli uffici competenti.

Art.39

I produttori o delegati, ai fini statistici, sono tenuti, all'atto della immissione al Mercato, a denunciare su appositi moduli, forniti dalla Direzione. il pescato introdotto specificandone la specie, la qualità e la provenienza.

Per il pescato invenduto, il produttore o delegato, che intende ritirare il prodotto dalla vendita, deve farne denuncia alla Direzione.

Art.40

SERVIZIO VERIFICA DEL PESO

Tutti i prodotti debbono essere venduti al netto o al collo. Nessuno abbuono al peso e dovuto al compratore. tanto se la merce e' acquistata direttamente presso il produttore. quanto se presso altri Enti o persone.

Il mandatario o l'astatore constatando, che la qualità e la quantità di pesce non corrispondono alla nota trasmessa dallo speditore dovrà chiedere alla Direzione del mercato che ne venga effettuata la verifica e l'accertamento.

Il Direttore del mercato effettuato il controllo. rilascia a richiesta una dichiarazione delle risultanze.

Art.41

Nell'interno del mercato e posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato. anche su richiesta degli interessati. può seguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede a tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed all presenza degli interessati.

Art.42

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

Per i venditori occasionali il Mercato pone a disposizione un servizio di pesatura.

Art.43

STRUMENTI DI PESATURA

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art.44

SERVIZIO FRIGORIFERI

Le partite di pesce rimaste invendute e quelle giunta nel mercato dopo la chiusura delle operazioni di vendita devono essere depositate in frigorifero.

Tali partite se depositate nel frigorifero del Mercato sono assoggettate al pagamento di un diritto, per ogni giorno di permanenza, secondo una tariffa che sarà determinata dall'Ente gestore sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Art.45

Le celle frigorifere possono essere concesse in affitto, mediante regolare contratto a spese dell'assegnatario, ai produttori, commercianti all'ingrosso e mandatari che ne facciano richiesta scritta all'Ente Gestore.

Il Concessionario può chiudere con chiave propria le celle avute in affitto, ma deve aprirle ad ogni richiesta della Direzione del Mercato.

Non è ammessa l'introduzione nelle celle di altre derrate.

L'Ente gestore non risponde, verso gli utenti concessionari di dette celle, dei danni derivati da furti. Le temperature ed il grado idrometrico di dette celle dovranno essere regolate secondo le prescrizioni del veterinario.

Art.46

Il pagamento del canone di affitto deve essere effettuato presso la Cassa del Mercato a mensilità anticipate, su ordine della Direzione del Mercato.

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà effettuare un deposito pari ad una mensilità di canone di affitto.

Art.47

Sono da considerarsi casi di forza maggiore i guasti le avarie e qualsiasi inconvenienti ai macchinari, alle tubazione, agli impianti, la mancanza di forza motrice: i detti motivi non possono costituire oggetto di reclami e di rimborsi di sorta.

L'Ente Gestore non risponde verso gli utenti del frigorifero delle avarie, dei deperimenti, della perdita parziale o totale del prodotto, e, comunque ai danni dovuti dai vigenti, esplosioni od altro.

Art.48

SERVIZIO DIGESTORE

il servizio digestore ha il compito di distruggere il pescato incommestibile al controllo sanitario.

Art.49

TARIFFE

L'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato sottopone per l'approvazione al Comitato Provinciale dei prezzi le tariffe dei servizi di Mercato, compresi quelli dati in concessione.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luoghi adatti, o, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel Mercato possono prenderne visione.

Per nessun motivo devono essere imposti ed esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Art.50

GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI DEL MERCATO

L'Ente gestore provvede di regola, direttamente, a tutti i servizi di Mercato, sentita la Commissione di Mercato.

Esso può dare concessione:

- a) il servizio di pulizia del mercato;
- b) bar ristoro ed albergo;
- c) posteggio ed autorimessa;
- d) facchinaggio;
- e) trasporto;
- f) cassettame;
- g) servizio di rifornimento del ghiaccio;
- h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione fra l'Ente gestore e la ditta concessionari.

La Ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

CAPITOLO VI°

Art.51

CALENDARIO E ORARIO

Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni. fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente gestore sentita la Commissione di Mercato.

Gli orari della contrattazione sono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni.

Art.52

INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI

L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

CAPITOLO V°

Art.53

PERSONE AMMESSE AL MERCATO

Il Direttore del Mercato rilascia alle persone ammesse al Mercato apposito tesserino, munito di fotografia dell'interessato numerato, bollato, e dallo stesso Direttore firmato.

il tesserino deve indicare:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità;

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone, che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino e' ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide, entro 30 giorni, con provvedimento definitivo.

Art.54

INGRESSO AL MERCATO

Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dalla Commissione di Mercato, per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendenti, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc.) tutte le persone in possesso del documento, di cui all'articolo precedente.

I consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario, di cui all'art.51.

Art.55

PERSONE AMMESSE ALLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA

Sono ammesse alle operazioni di vendita:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i produttori ittici singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- c) i rappresentanti di consorzi e delle Cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ittici;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione trasformazione dei prodotti ittici;
- e) i gestori degli Enti Comunali di consumo.

Art.56

Sono ammessi alle operazioni di acquisto:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ittici e i venditori ambulanti;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione conservazione dei prodotti ittici.
- d) le comunità, le convivenze e le cooperative di consumo e i gestori alberghi ristoranti e friggitorie.
- e) gli Enti di consumo comunali.

Entro l'orario stabilito dall'art.51 del presente Regolamento, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di Mercato.

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non abbiano ottenuto il fido dalla banca che gestisce la Cassa di mercato.

Art.57

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche i commissionari e mandatari che abbiano versato all'Ente gestore una cauzione la cui entità sarà *fissata* dall'Ente Gestore stesso sentita la Commissione di Mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato gli astatori.

Art.58

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato e' accertato dal Direttore attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art.3 della legge 25/3/1959 N°125;
- b) certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 55 e 56 (lettere b, c, d), qualora si tratti di persone non sottoposte dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera A del presente articolo.

art.59

Sono produttori le persone o gli Enti che esercitano la pesca marittima, a norma dell'art.

20 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato dal R.D.8/10/1931 N° .1604, quelli che esercitano la pesca lacuale o fluviale a norma dell'art.22 della legge medesima.

La Direzione del Mercato dovrà chiedere che la qualità di prodotti sia accertata mediante documento dell'Autorità Marittima per la pesca in acque marine o dall'Autorità Prefettizia, per la pesca in acque dolci.

Art.60

Sono commercianti all'ingrosso coloro che risultano iscritti alla Camera di Commercio per l'esercizio del Commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

Sono rivenditori al minuto le ditte che sono munite della licenza munita dal R.D.L.16/12/1926 N° 2174, per il commercio al dettaglio dei prodotti ittici, gli ambulanti muniti della licenza, di cui alla legge 5/12/1934, N° 327, autorizzati a vendere al pubblico i prodotti della pesca.

La Direzione del Mercato dovrà richiedere che la qualifica di commerciante all'ingrosso o di rivenditore al minuto e di venditore ambulante sia accertata con documento da trascrivere nel tesserino.

Art.61

Le persone ammesse alle vendite ed agli acquisti, ai sensi degli articoli precedenti, possono farsi coadiuvare, per l'esplicazione della loro attività, da personale dipendente.

Tale personale dovrà essere riconosciuto dalla Direzione del mercato, previa presentazione del certificato di moralità e di buona condotta.

Tutte le persone ammesse alle operazioni di vendita ed agli acquisti ed i loro dipendenti, verranno iscritti in appositi registri e forniti di una tessera di ingresso al Mercato a cura della Direzione del Mercato stesso.

Art.62

I produttori ed i commercianti all'ingrosso, per l'esplicazione della loro attività di vendita possono valersi dall'opera dei mandatari.

Coloro che intendono servirsi dell'opera dei mandatari sono tenuti a darne notizia alla Direzione del Mercato depositato il relativo mandato.

Art.63

Nei casi di assenza o di impedimento, dovuti a causa di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione del Mercato il mandatario può farsi sostituire da altro mandatario appositamente delegato, oppure può farsi rappresentare, sotto la sua personale responsabilità, da persona all'uopo designato, munita dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art.64

DISCIPLINA DEGLI OPERATORI

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art.3 della legge 25/3/1959, N° 125.

I commissionari, i mandatari e gli statori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività nel mercato nel quale opera, né svolge il commercio suddetto per l'interposta persona.

CAPITOLO VI°

Art.65

POSTEGGI DI VENDITA

Il mercato comprende una sala di esposizione di vendita e' di posteggi il cui numero e' stabilito da una Commissione di Mercato.

L'uso del frigorifero per la sosta e la conservazione temporanea dei prodotti ittici e facoltativa.

Art.66

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

La Commissione di Mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posteggi nelle sale di esposizione e di vendita e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono l'attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato.

Per gli operatori occasionali dove in ogni caso, deve essere riservata una adeguata parte dei suddetti posteggi.

Art.67

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, vengono assegnati dall'Ente gestore per la durata non superiore all'anno, salvo rinnovo, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente Regolamento, sentita la Commissione di mercato.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato, e deve essere pagato a rate anticipate.

La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dall'Ente gestore, in relazione alle esigenze funzionali del Mercato stesso.

Qualora si tratti di posteggi assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal Direttore del mercato con preferenza ai produttori singoli o associati. In tal caso gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Art.68

CRITERIO DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa e' strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai coniugi ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla vendita nel mercato.

In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da una persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione di un posteggio, sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo la voltura della intestazione al nuovo rappresentante legale.

Art.69

GESTIONE DEI POSTEGGI

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario della assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari per i rapporti con l'Ente gestore devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del Mercato.

Art.70

Il posteggio di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

Art.71

USO DEI POSTEGGI

I posteggi e i magazzini devono essere usati per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita.

I posteggi non possono essere abitualmente adibiti a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato dall'ente gestore.

Art.72

TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

Art.73

REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

L'assegnazione del posteggio ne' revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
- 4) gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- 6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio:

La revoca e' disciplinata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo altra azione civile e penale.

Art.74

RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione di Mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio e' tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art.75

PULIZIA DEI POSTEGGI

Gli assegnatari del Mercato debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

Art.76

Nei posteggi di vendita e nei magazzini e' assolutamente vietato eseguire operazioni di lavatura, selezionatura e confezione delle casse destinate alla spedizione pesce.

L'eventuale lavatura e selezionatura del pesce, prima della vendita all'ingrosso nel Mercato, e la confezione delle casse destinate alla spedizione del pesce, debbono essere fatto nel locale a ciò destinato.

Art.77

NORME TRANSITORIE

L'assegnazione dei posteggi nei Mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art.68 alla scadenza dell'assegnazione goduta alla data anzi detta.

Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art.68 del presente regolamento e' data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posteggi in atto.

CAPITOLO VII°

art.78

VENDITE, SERVIZIO CON'TROLLO E CONFEZIONI DEI COLLI

Le vendite si effettuano a peso netto o al collo. La merce deve essere posta in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate di massima per lotti di prodotti omogenei.

art.79

E' vietata qualsiasi forma di accaparramento o contrattazione del pesce prima del segnale di ingresso degli acquirenti.

I produttori, gli importatori e i mandatari dovranno recare, presso i posteggi di vendita la merce già confezionata in partite omogenee.

La vendita di prodotti avrà inizio dopo l'ingresso degli acquirenti i quali dovranno asportare la merce acquistata

Art.80

La vendita del pesce nel mercato deve effettuarsi:

1) per i prodotti locali all'asta pubblica ad alta voce, per lotti di specie omogenea e particolarmente per le merci dei singoli interessati.

Per avere inizio l'asta occorre che vi sia almeno la presenza di almeno tre concorrenti. Alla medesima asta non possono prendere parte contemporaneamente all'acquirente, altre persone che agiscono in suo nome;

2) per i prodotti provenienti da altri mercati e' ammessa la vendita a" trattativa privata art.10 della legge 25/3/1959 N° .125.

Alla trattativa privata non possono prendere parte, contemporaneamente all'acquirente, altre persone che agiscono in suo nome.

Art.81

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art3 della legge 25/3/1959 N° .125.

La provvigione spettante per le operazioni di asta e' stabilita dalla Commissione di Mercati.

Il foglio d'asta deve contenere il nome e il cognome del fornitore la provenienza del pesce, il numero dei colli e il peso lordo, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci

Per le vendite a trattativa privata, anziché il foglio d'asta e' compilato un conto di vendita contenente le stesse indicazione prescritte per il foglio d'asta.

La Direzione del Mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

Art.82

Gli astatori, prima di compilare i fogli d'asta debbono annotare ciascuna operazione di vendita sui tagliandi forniti dalla Direzione del Mercato.

I taglianti conformi al modello allegato, sono riprodotti in quattro esemplari da consegnarsi: il primo alla Cassa del Mercato, il secondo al Controllore dell'Ente gestore, il terzo all'acquirente, il quarto rimane attaccato al blocco e sarà conservato per la durata di cinque anni presso l'archivio della Direzione del Mercato.

Art.83

Per ciascuna partita di merce venduta, gli astatori compileranno su un foglio d'asta o un conto di vendita.

I fogli d'asta ed i conti di vendita sono conformi al modello stabilito dall'Ente gestore sentita la Commissione di Mercato.

Art.84

Gli astatori debbono impiegare ogni diligenza per la tutela dell'ordine durante la vendita.

Gli astatori non possono riscuotere per conto di terzi gli importi dei fogli d'asta.

Le sanzioni previste in caso di infrazioni sono quelle stabilite dall'art.10 del presente regolamento.

Art.85

PRODOTTI AFFIDATI ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di Mercato, alla vendita:

a) dei prodotti affidati alla Direzione di Mercato per la vendita;

b) dei prodotti pervenuti nel Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari, o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'ente gestore.

Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto, a cura della Cassa del Mercato.

Art.86

L'importo delle vendite deve essere pagato dall'acquirente alla Cassa del Mercato, secondo le norme fissate per il funzionamento del servizio di Cassa.

Agli acquirenti dichiarati "morosi" viene ritirata, a cura della Direzione del Mercato, la tessera ed inibito l'ingresso nei Mercato fino a che non abbiano adempiuto ai loro obblighi.

E' fatto divieto agli acquirenti di cedere la merce acquistata o parte di essa a coloro che siano stati dichiarati morosi ai sensi del Regolamento della Cassa di Mercato, ed egli esclusi o sospesi dal Mercato, ai sensi del seguente art.104.

Gli inadempienti alla suddetta disposizione saranno deferiti alla Commissione del Mercato per i provvedimenti disciplinari del caso.

Art.87

In ottemperanza all'art.10 della legge 25/3/1959 N° 125, nelle ore che saranno fissate dalla Commissione di Mercato e deliberate dall'Ente gestore, gli operatori grossisti possono vendere al minuto.

Art.88

DOCUMENTAZIONE DELLE SINGOLE VENDITE

I dati raccolti dai fogli d'asta o conti di vendita servono solo a fini statistici e, quindi, sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art.89

SERVIZIO CONTROLLO

Il servizio controllo comprende la vigilanza di tutte le operazioni. che hanno luogo nella sala di compravendita, compresi i servizi accessori del mercato e cioè

- 1) controllare la consegna dei tesserini agli aventi diritto;
- 2) curare le esecuzioni delle ordinanze e disposizioni emesse sia dalle Autorità competenti che dalla Direzione
- 3) controllare l'orario di apertura e chiusura del Mercato e l'ingresso delle persone che operano in esso.
- 4) controllare la tenuta dei registri della merce in arrivo e di quella destinata ad altri Centri e salagione;
- 5) controllare che gli operatori all'ingrosso presentino giornalmente e nell'orario stabilito i fogli d'asta, la denuncia di vendita e delle giacenze;
- 6) curare che le notizie di cui agli art.4e5, vengono trasmesse al servizio di statistica;
- 7) predisporre il servizio degli addetti al controllo vendite;
- 8) vigilare il servizio controllo pesi e uscita merci:

- 9) controllare sia il servizio digestore che dei frigoriferi e verificare che la merce in deposito corrisponda alle bollette di carico

Art.90

All'espletamento del servizio controllo sono addetti gli impiegati e salariati preposti alla compravendita e servizi accessori e i Vigili Urbani in servizio nel Mercato.

Art.91

UFFICIO IMMISSIONE PESCATO

L'ufficio immissione pescato cura:

- 1) la consegna dei tesserini agli aventi diritto'.
- 2) la tenuta delle ordinanze e disposizioni emesse dal Comune e dalla Direzione;
- 3) lo schedario degli operatori ai quali viene impedito l'accesso al Mercato;
- 4) la disciplina dell'orario di apertura e chiusura del Mercato e dell'entrata agli aventi diritto:
- 5) la tenuta dei registri della merce in arrivo e di quella destinata ad altri centri e alla salagione:
- 6) ad inviare giornalmente all'ufficio competente le notizie necessarie per la compilazione della statistica:
- 7) ad attenersi a quanto previsto dalle leggi. dal Regolamento di Mercato e di Cassa e da quanto disposto dalla Direzione.

Art.92

SERVIZIO CONTROLLO

Il servizio controllo e esplicito a mezzo di agenti controllori dipendenti dall'Ente Gestore.

Nell'esplicazione delle loro mansioni essi dipendono dal Direttore del Mercato e sono coadiuvati dai Vigili Urbani, che prestano servizio nel Mercato.

La materia di prodotti della pesca e' vietato agli agenti controllori di compiere qualsiasi operazione commerciale. anche per tramite di interposta persona.

Art.93

Il numero degli agenti controllori e' fissato dall'Ente Gestore su proposta della Commissione di Mercato.

Art.94

L'Ente Gestore in base al R.D.8/10/1931N°.1604 nomina agenti giurati gli addetti all'ufficio controllo del Mercato.

Art.95

Gli agenti controllori , unitamente ai Vigili Urbani di servizio, oltre che curare le operazioni di introito ed uscita del pescato, che anoteranno negli appositi registri, e la disciplina degli operatori.. hanno il compito di vigilare perché tutte le operazioni della sala compravendita vengono svolte in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art.96

E' vietato agli agenti controllori di chiedere od accettare mance, doni o retribuzioni a qualunque titolo, nonché eventuali prestiti da operatori del Mercato.

E' pure loro proibito di assumere incarichi da privati e ricevere denaro per pagamenti qualunque ne sia il titolo.

Art.97

MERCI IN VENDITA E RITIRO DEI PRODOTTI DEL MERCATO

Il venditore e' tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal veterinario.
Ai venditori e' riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, salvo il compenso all'Ente Gestore di eventuali servizi resi.

Art.98

I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 50% del prezzo di vendita comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni nel mercato.

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti, contenenti le stesse indicazioni prescritte per il foglio.

I commissionari ed i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art.99

CONFEZIONI DEI COLLI E DELLE DERRATE

E' vietato l'uso di *imballaggi e* di confezioni irrazionali che danneggiano i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto e aumentino artificiosamente o più del necessario il peso dei colli venduti.

E' pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igieniche.

Art.100

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa del mercato e. in ogni caso. oggetto da parte dell'Ente Gestore, di separata contabilità.

Sulle partite di pesce venduto possono essere fatte gravare e possono pertanto farsi figurare sui fogli d'asta esclusivamente le seguenti ritenute

- a) diritto di vendita gravante su tutte le vendite effettuate nel mercato;
- b) diritto di Cassa,
- C) eventuale provvigione a favore dei mandatari. di cui all'art.98 del presente Regolamento;
- d) eventuale provvigione a favore degli astatori di cui all'art.81 del presente Regolamento;
- e) diritto statistico - sanitario;
- f) deposito cassetame;
- g) diritto per il consumo del cassetame;

- h) eventuali spese di facchinaggio;
- i) tasse di bollo e I.G.E

Ogni altra eventuale trattenuta sulle vendite dei prodotti introdotti nel mercato deve essere fatta direttamente dalla Cassa del Mercato - in base a regolare delega del proprietario del pesce.

Le ritenute previste nel presente articolo saranno stabilite dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.

Art.101

Sono soggetti a controllo della Direzione del Mercato per gli accertamenti statistici - sanitari, oltre i prodotti cui alla lettera a) del precedente articolo, anche quelli destinati ad altri centri o mercati, quelli venduti con carattere continuativo e quelli venduti alle ditte conserviere.

Le forniture di carattere continuativo devono essere comprovate con regolari contratti, da esibire alla Direzione del Mercato.

I titolari delle ditte conserviere per effettuare compere presso il Mercato, debbono essere iscritti fra gli operatori, dietro esibizione dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Gli accertamenti statistici e sanitari sono eseguiti, di regola salvo speciali disposizioni dell'Autorità Comunale, presso il Mercato stesso.

CAPITOLO IX°

Art.102

INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dei venditori e quelli, comunque, portanti prodotti destinati alla vendita nel mercato, hanno libero ingresso in base alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione sentita la Commissione di Mercato.

Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo. Quelli a trazione animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dalla Direzione del Mercato con apposito ordine di servizio

CAPITOLO X°

Art.103

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori da personale da ciascuno di essi dipendenti da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art.121 del TU. delle leggi di PS approvato con R.D.18/6/1931 N.773.

Ciascun operatore che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto, alla Direzione del Mercato. l'elenco delle persone da essi adibite alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni, che eventualmente siano commessi dal personale, di cui al comma precedente.

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendono avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi e seconda la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore, su proposta della Commissione di Mercato.

E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili dalle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal Mercato da uno a dieci giorni, disposta dal Direttore del Mercato;
- b) nei casi gravi l'espulsione dal Mercato, disposta dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

CAPITOLO XI°

Art.104

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dalle eventuali azioni penali, le infrazioni alle norme del presente regolamento e alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo a carico dei responsabili all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida verbale o scritta o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore.
- b) sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato. sentita l'interessato. con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente dal Direttore del Mercato:
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio per motivi di cui all'ait.72 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni deliberati dal Direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di Mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art.105

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo Comunale.